



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

Approvazione del Regolamento interno del porto turistico di Marina di Portisco

DECRETO N. 09 / 2020

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTO** l'Atto Formale di Concessione, 03/2004, stipulato in data 28 ottobre 2004 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia ed il successivo atto suppletivo 01/2008 della Capitaneria di Porto di Olbia ;
- VISTA** l'istanza prot. n. 4033 in data 14 luglio 2020, presentata dalla Società Marina di Portisco S.p.a., acquisita al protocollo n. 4989 del 15 luglio 2020, avente ad oggetto "Richiesta aggiornamento del Regolamento interno del porto turistico denominato "Marina di Portisco";
- VISTO** il decreto n 16/2007 in data 28 Aprile 2007 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci che approva il Regolamento interno del porto turistico di "Marina di Portisco".
- VISTO** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione per la navigazione marittima approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1953 n.328 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e da 62 a 107 CN, nonché gli artt. Da 59 a 218 RCN, nonché l'art. 104 c.1 lett. t) e v) del Decreto Lgs.vo 31 marzo 1998, n.112;
- RITENUTO** utile e necessario adottare un Regolamento interno aggiornato e adeguato alla normativa vigente da parte della predetta società al fine di disciplinare, la circolazione del naviglio, i servizi portuali, l'amministrazione e quant'altro riguardi la gestione del porto turistico denominato "Marina di Portisco", allo scopo di prevenire l'insorgere di eventuali rischi per la sicurezza della vita umana in mare e della pubblica incolumità, nonché della navigazione;

DECRETA

È approvato il "Regolamento interno del porto turistico denominato "Marina di Portisco" (**allegato 1**), relativo alla gestione dell'omonimo porto situato nel Comune di Olbia.
Il decreto n. 16/2007 in data 28 Aprile 2007 è abrogato.

Golfo Aranci, 15 luglio 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO DI MARINA DI PORTISCO

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel Porto Turistico denominato "Marina di Portisco", in località Portisco, Strada Panoramica Costa Smeralda Km 0,100, d'ora in avanti indicato anche come "Porto Turistico" o semplicemente "Porto" e si applica a tutti i Clienti, i fruitori e frequentatori del Porto a qualsiasi titolo.

Per "Porto Turistico" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato ad Olbia, Portisco, Strada Panoramica Costa Smeralda Km 0,100, meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

La Società Marina di Portisco S.p.A., con sede in Olbia 07026 (SS), località Portisco, Strada Panoramica Costa Smeralda Km 0,100, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "Concessionaria" mentre con la denominazione di "Cliente" sarà indicata la persona fisica o giuridica cui risulti comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, garage, box, posto auto, fondo commerciale, etc.) o che comunque intenda anche indirettamente usufruire di prestazioni nell'ambito del Porto Turistico.

ARTICOLO 2

La Concessionaria ha sottoscritto con la Capitaneria di Porto di Olbia in data 28 Ottobre 2004 l'Atto di Concessione, relativo ad aree demaniali a terra e a mare per la gestione di un porto turistico denominato Marina di Portisco avente durata di anni cinquanta con decorrenza dal 06 settembre 1979. Successivamente la Concessionaria ha sottoscritto l'Atto Suppletivo 01/2008.

Il presente Regolamento è applicato alle aree ed agli specchi acquei indicati nei predetti atti ed in quelle/i che siano eventualmente assentite in futuro ad integrazione degli atti concessori esistenti.

ARTICOLO 3

La Concessionaria potrà emanare specifiche e temporanee disposizioni regolamentari pertinenti a circoscritte fattispecie, purché non in contrasto con alcuna normativa né ultronee rispetto ad essa e non confliggenti col presente regolamento né con l'ordinanza concernente la sicurezza, dandone preventivo avviso all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del Porto Turistico, dal personale dipendente dalla Concessionaria, il quale è munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento. La Concessionaria provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

Se del caso, la Concessionaria potrà avvalersi di operatori professionali terzi all'uopo debitamente abilitati, per finalità di vigilanza e/o per attività correlate all'applicazione delle procedure previste dall'ISPS Code dandone preventiva informativa all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 5

La Concessionaria ha la facoltà e l'obbligo di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento e dell'Ordinanza concernente la Sicurezza pertinente il Porto di Turistico.

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4 saranno comunicate alla Concessionaria, che, qualora l'infrazione costituisca violazione di norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Gli eventuali costi sostenuti dalla Concessionaria per la pertinente adozione delle misure ascritte dal presente Regolamento e/o da quello di Sicurezza emanato dall'Autorità Marittima con separata Ordinanza sono affatto ed esclusivamente a carico del Cliente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie, ma non solo se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Concessionaria.

ARTICOLO 6

La Concessionaria potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo o di stralci di esso opportunamente diffusa nell'area del Porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di Cliente, acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Concessionaria potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori e/o visitatori del Porto medesimo. Tali istruzioni integrano il presente Regolamento ad ogni effetto.

ARTICOLO 7

Nelle aree del Porto Turistico è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo di veicoli o di Unità flottanti, ad esclusione di quelle effettuate direttamente o indirettamente dalla Concessionaria, o comunque dalla Concessionaria espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo. In quest' ultimo caso la Concessionaria dovrà accertare preventivamente la conformità della circostanza alle prescrizioni di cui all'art 68 del Codice della Navigazione.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

Il Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, o i suoi aventi causa, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, compreso il ricorso dei vicini, mediante polizze assicurative "a corpo".

ARTICOLO 9

Le Unità all'ormeggio nel Porto Turistico devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

La Concessionaria è tenuta a rimuovere ed alare in ossequio alle regole dell'arte marinara ed a rimessare in luogo idoneo l'Unità che risultasse carente dei requisiti predetti, fatta salva l'insufficienza di parabordi. In quest'ultimo caso la Concessionaria provvederà ad integrare il numero di parabordi. Ogni intervento della Concessionaria di cui al presente articolo sarà insindacabilmente addebitato al Cliente.

ARTICOLO 10

La Concessionaria si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La Concessionaria provvederà a formare un apposito elenco, denominato anche "Piano degli Ormeggi", recante la dimensione di ciascun posto barca associata all'identificativo assegnato.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

E' prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e Cliente, sia tra quest'ultimo ed Unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal Cliente alla Concessionaria.

La Concessionaria, previa comunicazione all'Autorità Marittima o su disposizione della stessa, si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative di qualsiasi natura, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie. L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto d'ormeggio per le suindicate esigenze.

Qualora il concessionario ritenga opportuno adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, con modifiche o alterazioni sostanziali, lo stesso dovrà richiedere opportuna modifica/variante all'Autorità Marittima Concedente.

Per motivi di sicurezza, per causa di forza maggiore o condizioni meteo avverse, eventuali barche in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse a cura del Concessionario su disposizione o autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Le Unità non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella;

Categoria dimensionale	Posti barca		Categoria dimensionale	Posti barca	
	Lunghezza metri	Larghezza metri		Lunghezza metri	Larghezza metri
A	4	1,5	O	18	4,8
B	5	2	O (XL)	18	5,2
B (XL)	5,5	2,1	P	20	5,1
C	6	2,25	P (XL)	20	5,75
D	6,5	2,3	Q	22	6
E	7,5	2,75	R	25	6,6
F	8,5	3	R(XL)	30	6,6
G	10	3,25	S	27	7
G(XL)	12	3,5	S(XL)	30	7
H	12	3,75	T	30	7,5
H (XL)	12	4,25	T (XL)	33	8,5
H(XXL)	13	4,25	U	35	7,5
I	13	4,5	U(XL)	40	8,5
L	14	4,7	U(XXL)	40	10
M	15	4,5	V	55	12
M(XL)	15	4,9	W	60	12
N	16	5	Z	90	15

La larghezza della quale trattasi s'intende comprensiva del diametro di un parabordo.

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle Unità ormeggiata alle dimensioni massime della tabella di cui sopra e/o di ormeggio difforme dal Piano degli Ormeggi costituiranno grave inadempienza da parte del Cliente e possono dare luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali tra questi e la Concessionaria,

Le Unità gli armatori delle quali siano morosi nei confronti della Concessionaria da almeno 6 mesi costituiscono intralcio all'ormeggio conforme al presente Regolamento ed all'Ordinanza concernente la sicurezza.

Le trasgressioni di cui hai due commi precedenti potranno dar luogo ai provvedimenti che la Concessionaria riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, nell'interesse della generalità dei Clienti e della sicurezza. Nelle descritte fattispecie, pertanto, le Unità in parola potranno essere oggetto di ridislocazione forzata in altro posto di ormeggio con modalità ossequienti alle regole dell'arte marinara, alaggio e rimessaggio a secco anche all'aperto a cura della Concessionaria e con contestuale informativa all'Autorità Marittima. Le spese per la rimozione, l'alaggio, la sosta a terra, il varo ed ogni altro costo associato alla fattispecie della quale trattasi sono a carico del Cliente.



ARTICOLO 11

La navigazione nello Specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle emanate dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 12

Le Unità navali del Corpo Capitanerie di Porto — Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle Unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale, su richiesta dell'Autorità Marittima

La quota di ormeggi riservati al transito è disciplinata dall'art. 49-novies-Disciplina del transito delle unità da diporto, Capo II-quater-Strutture dedicate alla nautica da diporto del Dlgs 171 del 18/07/2005 e dalle sue successive integrazioni e/o modifiche.

Per unità in transito, si intendono le unità che giungono in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Concessionaria. Dette unità potranno utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad esse adeguata.

L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della direzione del porto e dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. Per l'ormeggio al di fuori dell'intervallo orario per il quale è prevista la gratuità deve essere corrisposto il previsto prezzo. Durante l'ormeggio nella fascia oraria gratuita, la fornitura del servizio idrico, elettrico ed ogni altro è soggetta al pagamento del prezzo all'uopo stabilito dalla Concessionaria.

Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe non appena l'unità si allontani dallo stesso.

L'unità che lascia l'ormeggio al transito può far valere nuovamente il suo diritto a fruirne non prima di 48 ore dopo le ore 19:00 del giorno nel quale lo ha lasciato l'ultima volta.

L'utente che utilizza l'ormeggio al transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente Regolamento e nell'Ordinanza concernente la Sicurezza approvati con distinti atti dall'Autorità Marittima e nelle Condizioni Generali di Ormeggio stabilite dalla Concessionaria per quanto applicabili

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

Tutte le Unità incluse quelle in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della Concessionaria e dovranno ormeggiarsi nel posto barca indicato da quest'ultima osservando le prescrizioni per l'accosto da questa impartite.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle Unità in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, recarsi presso gli uffici della Concessionaria per l'accettazione e la registrazione dell'imbarcazione. Qualora gli uffici fossero chiusi i Comandanti dovranno consegnare all'ormeggiatore in servizio i documenti



della Unità; i documenti saranno ritirati dal Cliente presso l'ufficio della Concessionaria contestualmente all'accettazione che avverrà alla riapertura. La Concessionaria è tenuta a garantire l'apertura quotidiana degli uffici, graduandone eventualmente l'orario in rapporto all'intensità della pressione antropica.

I Comandanti delle Unità in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie. La Concessionaria non è responsabile della regolarità e/o della tempestività di tale adempimento.

ARTICOLO 13

In caso di assenza dal Porto Turistico dell'imbarcazione del Cliente cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, la Concessionaria si impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio.

Qualora il Cliente intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi dovrà chiedere alla Concessionaria, che non potrà rifiutarsi, di gestire il posto barca lasciato libero.

Il Cliente dovrà, a tal fine, conferire mandato scritto senza rappresentanza alla Concessionaria, abilitandola a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione, con almeno 48 ore di anticipo. La Concessionaria si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta, applicando i prezzi tempo per tempo vigenti. In caso di effettiva utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dal Cliente, la Concessionaria provvederà ad incassare il corrispettivo per conto del Cliente ed a riversarlo a quest'ultimo, decurtato del proprio compenso. La Concessionaria avrà, infatti, diritto ad un compenso per l'espletamento del mandato, il cui ammontare è ivi stabilito. In ogni caso il Cliente rimarrà responsabile per il pagamento alla Concessionaria dei corrispettivi dovuti in base al suo contratto relativo al posto barca ed al mandato del quale trattasi, salvo diversa pattuizione formalmente prevista.

ARTICOLO 14

I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Concessionaria e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni Cliente è responsabile della Sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

In caso di danneggiamento della linea d'ormeggio (trappa) tal che l'Unità del Cliente non resti correttamente ormeggiata quest'ultimo è del tutto responsabile nel caso in cui la lesione si verifichi al di sopra del livello del mare, ove, quindi, visibile; in caso contrario la responsabilità è della Concessionaria.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Porto Turistico. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale ne assume la responsabilità.



TITOLO III - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

L'accesso veicolare nel Porto Turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con le modalità stabilite dalla Concessionaria e mediante rilascio di apposito titolo che va esibito a richiesta del personale della Concessionaria.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Concessionaria.

Il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale ed alla velocità massima di 20 Km/h.

ARTICOLO 16

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate.

Il Cliente cui è assegnato uno specifico posto-auto sarà tenuto a fruirne, con espresso divieto di parcheggiare altrove.

I Clienti cui non è assegnato uno specifico posto-auto devono parcheggiare nelle aree e negli stalli all'uopo destinati, con espresso divieto di occupare i posti assegnati nominativamente ad altri Clienti e/o di sostare in aree non all'uopo destinate o lungo la viabilità interna del porto.

Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita ovvero in sosta d'intralcio darà luogo all'immediata rimozione forzata o al blocco del veicolo con insindacabile addebito del costo al proprietario.

La rimozione forzata o il blocco dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta o sosta d'intralcio saranno effettuati senza preavviso alcuno, a cura della Concessionaria ed a mezzo del proprio personale o di ditte all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito, ovvero trattenuti sull'area assentita, con relativo addebito.

ARTICOLO 17

La Concessionaria si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto assegnati in godimento ai Clienti mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.

La Concessionaria potrà formare un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi".

La Concessionaria si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.



Come per i posti-barca, anche i posti-auto possono essere dati in uso a terzi, previa dichiarazione scritta del Titolare del posto auto, da consegnare alla Concessionaria prima dell'uso dei terzi.

TITOLO IV - SERVIZI

ARTICOLO 18

La Concessionaria cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Amministrazione e Direzione del Porto;
- 2) Gestione del transito e della sosta delle Unità, con espressa esclusione della custodia delle stesse;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Manutenzione e pulizia delle aree comuni sistemate a verde;
- 5) Manutenzione dei servizi igienici ad uso della Clientela;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione dei fanali di ingresso;
- 8) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
- 9) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
- 10) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni;
- 11) Gestione dei rifiuti ordinari e speciali;
- 12) Assistenze speciali alla clientela e gestione delle emergenze in porto.

Si applica a favore della Concessionaria la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, di cui al precedente articolo 2, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 19

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 20

Nell'ambito del Porto è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, salve le previsioni di cui al Piano di gestione dei Rifiuti cui i Clienti sono tenuti ad attenersi, e secondo la disciplina del Decreto Legislativo 182/2003 e s.m.i.

La Concessionaria è tenuta a predisporre e mantenere un congruo numero di punti di raccolta in tutta l'area portuale, a ritirare i rifiuti ivi conferiti dai Clienti stoccandoli temporaneamente nel Deposito Temporaneo dei Rifiuti previsto dal Piano di gestione dei Rifiuti vigente per il Porto. E' altresì tenuta alla gestione delle isole ecologiche per i rifiuti speciali e pericolosi.



E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti i Clienti devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, deve farsi uso delle apposite installazioni.

ARTICOLO 21

Nell'ambito del Porto Turistico è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

Salvo che per le manovre di ingresso ed uscita dal posto di ormeggio e/o per comprovate e/o particolari esigenze, è vietato porre in moto i motori principali delle Unità, come pure quelli ausiliari, per prove, ricarica delle batterie o qualsiasi altra ragione, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Maggio ad Ottobre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. È vietato, in ogni caso, lasciare le Unità all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che, a bordo vi sia una persona responsabile in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietati lavori rumorosi, l'emissione sonora (musica, TV, ect.) ad un volume eccessivo e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle Unità, che comportino disagi, molestia o che possano in qualsiasi modo sporcare o danneggiare le Unità di altri Clienti, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Nautico.

Sulle Unità di dimensione superiore a 24 metri deve essere sempre presente a bordo almeno un componente dell'equipaggio in grado di muovere l'Unità stessa.

ARTICOLO 22

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle Unità per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla Concessionaria ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 23

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della Concessionaria è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a conferirli quali rifiuti, senza responsabilità.

ARTICOLO 24

All'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, purché gli stessi siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola,

sempre che non risultino pericolosi o molesti; è altresì vietata la detenzione degli stessi all'interno di imbarcazioni in ormeggio senza la presenza del proprietario.

I proprietari degli stessi sono comunque responsabili, nei confronti del Concessionario e dei terzi, di ogni danno o inconveniente arrecato dagli animali stessi, e sono tenuti, in ossequio alla vigente normativa, alla raccolta delle eventuali deiezioni.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 25

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti, difformi dalle norme tecniche vigenti ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

È altresì tassativamente vietato ai Clienti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 26

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 27

I proprietari delle Unità ormeggiate — o i loro aventi causa - devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

1. effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistenti nel Porto Turistico, essendo vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla Concessionaria, per qualsiasi quantità o modalità del rifornimento;
2. in caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la Concessionaria, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

ARTICOLO 28

La Concessionaria non risponde di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo delle Unità.



Analogamente non risponde di furti di Unità, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

TITOLO VI - UNITÀ IMMOBILIARI

ARTICOLO 29

Il Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di una Unità immobiliare ovvero di una struttura amovibile di qualsiasi natura, dovrà conservarla in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le manutenzioni e/o riparazioni necessarie.

Nel caso il Cliente non vi provvedesse, entro un ragionevole termine, la Concessionaria provvederà a farle eseguire da personale specializzato all'uopo incaricato, con addebito al Cliente inadempiente delle relative spese.

ARTICOLO 30

Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile per i danni diretti od indiretti che possano derivare a terzi nell'uso delle Unità immobiliari e/o delle strutture amovibili di qualsiasi natura, con ciò esonerando e tenendo indenne la Concessionaria da ogni responsabilità.

ARTICOLO 31

Il Cliente deve usare l'Unità immobiliare e/o la struttura amovibile esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente Regolamento né produrre rumori o arrecare in qualsiasi modo disturbo agli altri Clienti.

In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei Clienti, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi riproduttori di suoni, il cui volume dovrà essere tenuto comunque ad un livello massimamente ridotto.

TITOLO VII - NORME FINALI

ARTICOLO 32

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.

ARTICOLO 33

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutti i prezzi tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvati dalla Concessionaria e la planimetria del piano degli ormeggi.

Il presente Regolamento assume carattere e forza di "Disciplinare di Polizia Marittima" e si applica in tutte le aree costituenti il complesso del Porto Turistico "Marina di Portisco".

Data 14 luglio 2020

MARINA DI PORTISCO S.p.A.

Il Direttore
Cap. Vasco De Cei